*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 148° — Numero 234**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 8 ottobre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)



### AVVISO AGLI ABBONATI

**Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.**

**Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.**

**Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.**

## SOMMARIO

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 199/L**

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2007, n. **162.**

**Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.**

**07G0178**

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2007, n. **163.**

**Attuazione della direttiva 2004/50/CE che modifica le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo.**

**07G0175**

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 200/L**

DECRETO LEGISLATIVO 17 settembre 2007, n. **164.**

**Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CEE e abroga la direttiva 93/22/CEE.**

**07G0179**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 luglio 2007.

**Misure relative al Fondo per la promozione dei trasporti marittimi sicuri.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), come modificato dall'art. 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'art. 80, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante, tra l'altro, disposizioni per il sostegno e l'incentivazione per l'alta formazione professionale realizzate da istituti per la professionalità nautica partecipati da istituti di istruzione universitaria o convenzionate con gli stessi e misure per la promozione di trasporti marittimi sicuri e ricerche;

Visto l'art. 1, comma 236, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), con il quale il fondo di cui all'art. 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, deve intendersi destinato al settore della nautica da diporto, nella misura e con le modalità disciplinate dal combinato disposto della lettera *c)* del comma 14 dell'art. 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e del comma 13 dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che affida al Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione con proprio decreto, delle modalità di attuazione delle disposizioni recate dall'art. 145, comma 40, della legge n. 388/2000, come modificato dal suddetto art. 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dell'art. 80, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri con il quale sono stati istituiti i Ministeri delle infrastrutture e il Ministero dei trasporti;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso ai documenti;

Ritenuta l'opportunità di definire le modalità di utilizzazione dei finanziamento con riferimento all'anno 2007 e agli anni successivi in relazione alle corrispondenti previsioni del citato art. 80, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la sola quota relativa a studi e ricerche aventi per oggetto la promozione di trasporti marittimi sicuri nel settore della nautica da diporto; rinviando a successivo decreto ministeriale l'emanazione delle disposizioni in merito alla concessione del finanziamento per l'incentivazione e il sostegno per l'alta formazione professionale;

Considerato pertanto, che occorre stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni dell'art. 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2007, per la quota relativa a studi e ricerche aventi per oggetto la promozione di trasporti marittimi sicuri nel settore della nautica da diporto secondo il disposto dell'art. 1, comma 236, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Considerato che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, aventi titolo al finanziamento per il sostegno e l'incentivazione per l'alta formazione professionale nel settore nautico, e avvenuta, previa selezione, da parte dell'apposita Commissione interministeriale nominata, ai sensi dell'articolo unico, comma 5 del decreto ministeriale 17 aprile 2003, in data 1º luglio 2005, che ha individuato per il triennio 2005/2007 il soggetto al quale attribuire il finanziamento;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Il contributo autorizzato dall'art. 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, iscritto sul capitolo n. 1962, istituito nell'ambito della U.P.B. 3.1.2.6 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 2007 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, secondo le percentuali indicate dall'art. 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n 448, come modificato dall'art. 80, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è utilizzato nel settore della nautica da diporto ai sensi dell'art. 1 comma 236, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per finanziare l'incentivazione ed il sostegno per l'alta formazione professionale e progetti di studio e ricerca per la promozione di trasporti marittimi sicuri.

2. Lo stanziamento annuale per ciascuna delle tipologie di intervento previste dalla normativa indicata al comma 1, è ripartito nella misura dell'80 per cento a favore delle misure di sostegno ed incentivazione per l'alta formazione professionale e del 20 per cento a favore del finanziamento di programmi di studio e ricerca per la promozione di trasporti marittimi sicuri nel settore della nautica da diporto.

3. L'assegnazione dei finanziamenti per le finalità di studio e ricerca nella misura del 20 per cento di cui all'art. 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, sarà effettuata, a decorrere dall'anno 2007, a cura del Ministero dei trasporti a favore di soggetti specializzati nel campo della

ricerca nel settore della nautica da diporto per programmi mirati al conseguimento delle specifiche finalità di legge ed in particolare alla:

*a)* riduzione dei fattori di rischio di sinistri marittimi attraverso studio di metodologie e modalità di progettazione e costruzione di unità da diporto caratterizzate da elementi innovativi;

*b)* riduzione dei fattori di rischio di sinistri marittimi connessi ad aspetti tecnico-impiantistici delle navi e imbarcazioni da diporto;

*c)* riduzione dei fattori di rischio per la sicurezza della navigazione connessi alla progettazione ed alla verifica di mezzi di salvataggio e delle tecniche di evacuazione utilizzate a bordo delle unità da diporto;

*d)* riduzione dei rischi per la nave e per le persone derivanti dalla gestione della sicurezza della navigazione e della security a bordo delle unità da diporto,

*e)* riduzione dei rischi per la nave ed il personale navigante imbarcato sulle navi e imbarcazioni da diporto, correlati all'organizzazione ed alle modalità delle prestazioni lavorative.

4. Il finanziamento è accordato ai programmi di cui al comma 3 nella misura del 90 per cento dei costi per attività di ricerca fondamentale, del 50 per cento dei costi per attività di ricerca industriale e del 25 per cento dei costi per attività di ricerca precompetitiva, nel rispetto della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 96/C45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C45 del 17 febbraio 1996.

5. Le istanze di finanziamento, devono essere presentate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Nel caso di presentazione di più programmi aventi i requisiti per essere ammessi al finanziamento, il finanziamento stesso, nell'ambito delle risorse disponibili a tale titolo e nel rispetto delle aliquote di cui al comma 4 sarà ripartito pro-quota proporzionalmente all'ammontare dei costi complessivi di ciascun programma.

6. La selezione delle richieste ammissibili al finanziamento, sulla base delle specifiche finalità indicate al comma 3, è effettuata da una commissione composta da due dirigenti del Ministero dei trasporti e da un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, da nominarsi, rispettivamente, con decreto del Capo Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo ed aereo e del Capo Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2007

*Il Ministro:* PADOA SCHIOPPA

*Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2007*
*Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 112*

**07A08506**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 settembre 2007.

**Sostituzione di un componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Parma.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PARMA

Visto l'art. 410 del Codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 17 del 15 aprile 1997, con il quale il Sig. Leonardo Pinetti veniva nominato membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro rappresentanza dei datori di lavoro;

Viste le dimissioni rassegnate in data 13 luglio 2007 sig. Leonardo Pinetti;

Vista la nota del 10 agosto 2007 con la quale l'Associazione provinciale commercianti di Parma designa quale rappresentante supplente dei datori di lavoro in seno alla Commissione medesima il sig. Franco Bia;

Ritenuto di dover provvedere,

Decreta:

Il sig. Franco Bia è nominato membro supplente in seno alla Commissione provinciale di conciliazione in premessa, quale rappresentante dei datori di lavoro in sostituzione del sig. Leonardo Pinetti, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 5 settembre 2007

*Il direttore provinciale:* BALDINI

**07A08093**

DECRETO 7 settembre 2007.

**Sostituzione di un componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Mantova.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MANTOVA

Visto l'art. 410 del c.p.c.;

Vista la nota della Unione del commercio del turismo e dei servizi della provincia di Mantova, datata 28 agosto 2007 prot. n. 1.109, con la quale viene designata la sig.ra Maria Cristina Bottacini, in sostituzione del

membro effettivo dott.ssa Gaela Brena, quale membro in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Nomina:

La sig.ra Maria Cristina Bottacini, della Unione del commercio del turismo e dei servizi della provincia di Mantova, componente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro quale membro effettivo in rappresentanza dei datori di lavoro.

Mantova, 7 settembre 2007

*Il direttore provinciale:* CASTELLINI

**07A08094**

DECRETO 10 settembre 2007.

**Sostituzione di un componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Como.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COMO

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88 che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1970, n. 639;

Visto il proprio decreto n. 4 del 9 giugno 2006, relativo alla ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Como;

Vista la nota prot. N. 560/D/GC/ad del 3 agosto 2007 con la quale Confartigianato Imprese di Como comunica la sostituzione del proprio rappresentante in seno al Comitato I.N.P.S. - rag. Silvano Marelli e segnala il nuovo componente rag. Giuseppe Contino;

Decreta:

Il rag. Giuseppe Contino è nominato componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Como, in sostituzione del rag. Silvano Marelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Como, 10 settembre 2007

*Il direttore provinciale:* CAMPI

**07A08092**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 settembre 2007.

**Conferma della nomina dell'avv. Giorgio Cherubini quale commissario liquidatore del «Consorzio regionale cooperative di abitazione - Coop Casa Lazio - soc. coop. a r.l.».**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive ora dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quater* della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2004, con il quale sono stati nominati commissari liquidatori del «Consorzio regionale cooperative di abitazione - Coop. Casa Lazio - soc. coop. a r.l.», posto in liquidazione coatta amministrativa con il medesimo provvedimento, l'avv. prof. Oberdan Scozzafava, l'avv. Romolo Reboa e il dott. Alessandro Zavaglia;

Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico n. 28522 del 18 luglio 2007 con la quale è stato ulteriormente prorogato fino al 30 settembre 2007 l'esercizio provvisorio dell'attività sociale al fine di ultimare l'edificazione degli alloggi della citata cooperativa;

Visto il decreto ministeriale n. 2/2007 del 22 gennaio 2007 con il quale l'esecuzione del citato decreto ministeriale 6 agosto 2004, nella parte relativa alla nomina dell'avv. Romolo Reboa quale commissario liquidatore del «Consorzio regionale cooperative di abitazione - Coop Casa Lazio - soc. coop. a r.l.», è stata sospesa;

Visto il ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio in data 22 marzo 2007, con il quale l'avv. Romolo Reboa ha impugnato il predetto decreto con richiesta di sospensione dell'esecutività e dell'efficacia del provvedimento stesso;

Vista l'ordinanza n. 2011/07; 2967/2007 in data 3 maggio 2007, con la quale il Tribunale amministrativo del Lazio - Sezione terza *ter* ha respinto la suindicata domanda incidentale di sospensione;

Visto il ricorso in appello al Consiglio di Stato in data 25 maggio 2007 prodotto dall'avv. Romolo Reboa avverso la predetta ordinanza del T.a.r. Lazio;

Vista l'ordinanza n. 3698/2007 - Registro generale 4910/2007 del 13 luglio 2007 del Consiglio di Stato - Sezione sesta, con la quale il citato ricorso in appello è stato accolto e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, è stata accolta l'istanza cautelare in primo grado in quanto tra i motivi di gravame prospettati è

stato ritenuto condivisibile quello riferito al carattere atipico del provvedimento impugnato, nei limiti in cui detto provvedimento non contiene esplicita indicazione del termine della sospensione, ai sensi dell'art. 21-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo introdotto dall'art. 14 della legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Richiamate integralmente le considerazioni poste a motivazione del citato decreto ministeriale n. 2/2007 del 22 gennaio 2007 a ragione della loro perdurante validità ed attualità;

Vista la nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 10 agosto 2007 e pervenuta in data 20 agosto 2007 con la quale, a riscontro della nota ministeriale n. 28726 in data 19 luglio 2007 di richiesta di elementi di aggiornamento sulla posizione processuale dell'avv. Romolo Reboa, è stato comunicato che lo stesso avv. Reboa è imputato, nell'ambito del procedimento n. 12009/2005 RGNR, per il delitto di cui all'art. 110, 615-*ter* c.p. (concorso nell'accesso abusivo nel sistema informatico dell'Anagrafe del comune di Roma) e che il relativo processo è in fase dibattimentale innanzi al Tribunale di Roma in composizione monocratica;

Considerato che, pertanto, permangono inalterate le ragioni di pubblico interesse per l'adozione di misure in sede cautelare già poste alla base del provvedimento di sospensione impugnato, in quanto in particolare la posizione processuale dell'avv. Romolo Reboa è tuttora *sub judice*;

Tenuto conto che l'attività della procedura in questione non è tuttora meramente liquidatoria ma è anche commerciale stante la proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio di impresa di cui sopra;

Ritenuto necessario reiterare il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della nomina dell'avv. Romolo Reboa, tenendo in debito conto la motivazione espressa dal Consiglio di Stato;

Considerato che ricorrono, altresì, le ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di velocità del procedimento di cui all'art. 7, primo comma della legge n. 241/1990, stante l'urgenza della sospensione;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni illustrate in premessa, l'esecuzione del decreto ministeriale 6 agosto 2004, nella parte relativa alla nomina dell'avv. Romolo Reboa quale commissario liquidatore del «Consorzio regionale cooperative di abitazione - Coop Casa Lazio - soc. coop. a r.l.», è sospesa sino alla definizione in primo grado del procedimento giudiziario che lo riguarda con sentenza che accerti in modo inequivoco l'estraneità dello stesso ai reati contestati in seno al provvedimento di rinvio a giudizio, e comunque per un periodo non eccedente un anno dalla data del presente decreto.

2. L'avv. Giorgio Cherubini nato a Roma il 30 giugno 1960, domiciliato in Roma, largo Angelo Fochetti, 28, è confermato nell'incarico di commissario liquidatore della stessa società cooperativa per la durata della sospensione di cui al comma 1.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2007

*Il Ministro:* BERSANI

**07A08274**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 luglio 2007.

**Interventi di protezione delle risorse acquatiche riferite all'anno 2007.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante «Regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965»;

Visto il regolamento CE n. 1860/04 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nei settori dell'agricoltura e della pesca, che prevede la possibilità di concedere aiuti, non corrispondenti ai criteri dell'art. 87, paragrafo 1, del Trattato CE, e quindi non soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 88, del Trattato stesso;

Considerato che è in corso di pubblicazione il nuovo regolamento relativo all'applicazione degli aiuti per il settore della pesca che aumenta il limite massimo di aiuti erogabili agli imprenditori ittici;

Visto il regolamento (CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca e il regolamento n. 498/07, che definiscono modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 1967/06 del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento n. 2847/93;

Vista legge 23 dicembre 2005, n 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-

nale dello Stato (legge finanziaria 2006)» che all'art. 1, comma 15, istituisce un fondo da ripartire delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese;

Visto l'art 15 del decreto-legge del 2 luglio 2007, n. 81, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria», che individua le ulteriori risorse per consentire l'attuazione del fermo biologico;

Ravvisata l'opportunità di garantire un migliore equilibrio fra le risorse biologiche e l'attività di pesca attraverso un piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2007;

Considerato necessario garantire un migliore equilibrio fra le risorse biologiche e l'attività di pesca attraverso uno strumento che conservi le misure del piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2006 in attesa dei futuri piani di gestione;

Considerato che gli interventi proposti si inseriscono nell'ambito di politiche a sostegno della pesca responsabile attraverso misure miranti a migliorare la sostenibilità dell'attività di pesca marittima, predisposte, inoltre, di concerto con la ricerca scientifica e che prevedono la valutazione delle misure in questione al fine di verificarne l'efficacia;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura nella seduta del 19 luglio 2007;

Decreta:

Art. 1.

*Interruzione temporanea della pesca per l'anno 2007*

1. Le interruzioni temporanee della pesca di cui al presente decreto riguardano le unità autorizzate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti.

2. Le regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna disciplinano, con le eventuali misure sociali di accompagnamento a carico dei rispettivi bilanci, per le navi iscritte nei relativi compartimenti marittimi, ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, le interruzioni temporanee della pesca in conformità al presente decreto, attraverso lo strumento degli aiuti *de minimis*, ovvero in base alle rispettive legislazioni regionali.

Art. 2.

*Modalità dell'esecuzione dell'interruzione temporanea obbligatoria delle navi abilitate alla pesca a strascico e volante*

1. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Ortona, è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per ventisei giorni consecutivi dal 30 luglio al 24 agosto.

2. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Termoli a Bari, è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per ventisei giorni consecutivi dal 6 agosto al 31 agosto. Qualora gli armatori che rappresentino almeno il 60% delle imbarcazioni iscritte nel medesimo compartimento, abilitate ai predetti sistemi, producano entro il 30 luglio dichiarazione irrevocabile nella quale attestino la volontà di effettuare il fermo in due periodi di tredici giorni consecutivi, rispettivamente dal 5 agosto al 17 agosto e dal 16 settembre al 28 settembre, la sospensione è disposta entro il 3 agosto con ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo, affissa all'albo della Capitaneria di Porto e comunicata agli armatori interessati.

3. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi a Imperia, è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per quattordici giorni consecutivi dal 9 settembre al 22 settembre. Tali imprese di pesca possono prolungare l'interruzione temporanea della pesca per ulteriori sette giorni consecutivi qualora gli armatori che rappresentino almeno il 60% delle imbarcazioni, abilitate ai predetti sistemi, iscritte nel medesimo compartimento producano entro il 4 settembre dichiarazione irrevocabile nella quale attestino la decisione di aderire all'interruzione temporanea per l'ulteriore periodo; la relativa sospensione è disposta entro il 9 settembre con ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo, affissa all'albo della Capitaneria di Porto e comunicata agli armatori interessati.

Art. 3.

*Modalità di esecuzione*

1. Per i periodi di interruzione temporanea di cui all'art. 2 sono corrisposte le misure sociali di cui al successivo art. 6 ad esclusione delle unità autorizzate al sistema draga idraulica ancorché abilitate ai sistemi strascico e/o volante. Tali misure non sono erogate nei casi in cui, per lo stesso titolo, l'interessato abbia ricevuto altra misura da parte delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici, fatta salva la possibilità di integrazione nella misura massima consentita a carico dei predetti enti pubblici.

2. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca è fatto divieto di esercitare l'attività di pesca, nelle acque del Compartimento in cui si attua la misura, anche alle navi da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati. La violazione del presente divieto è punita in base alla normativa vigente.

3. Le navi da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione scritta all'ufficio di iscrizione della nave entro cinque giorni precedenti l'interruzione ivi prevista e possono svolgere operazioni commerciali e tecniche nei porti di iscrizione o di base logistica ottemperando alle disposizioni impartite dell'Autorità marittima per il transito nell'areale in fermo.

4. Le navi abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico e/o volante, nonché quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare, con rinuncia alle misure sociali di cui all'art. 6, per la continuazione dell'attività, nel periodo di interruzione obbligatorio, con gli attrezzi da posta, palangari e circuizione, previo sbarco delle attrezzature per lo strascico e/o volante. A tal fine l'armatore deve dare comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all'autorità marittima del porto di base logistica. Effettuata l'opzione, le navi in questione possono riprendere ad operare a strascico e/o volante solo a partire dall'inizio della nona settimana dopo la conclusione del periodo di fermo cui avrebbero dovuto partecipare.

5. Le navi da pesca che effettuano la pesca mediterranea e dei gamberi di profondità nello Ionio, nel Ligure, nel Tirreno e nel Canale di Sicilia, possono effettuare l'interruzione delle attività di pesca di cui all'art. 2 del presente decreto, in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero, dandone comunicazione preventiva all'Autorità marittima del luogo di iscrizione dell'unità stessa.

Art. 4.

*Misure tecniche*

1. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, è vietata la pesca con il sistema a strascico e/o volante nei giorni di sabato, domenica e festivi. Con specifico provvedimento direttoriale è autorizzato, in deroga al suddetto principio, lo svolgimento dell'attività di pesca esclusivamente in coincidenza con le festività natalizie.

2. Non è consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle navi da pesca esercitanti il pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi ovvero apposizione dei sigilli da parte della autorità marittima.

4. Dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre 2007 è vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio la pesca a strascico e/o volante entro una distanza dalla costa inferiore alle 4 miglia ovvero con una profondità d'acqua inferiore a 60 metri.

5. Il divieto di cui al comma 4 non si applica alle unità iscritte in IV categoria abilitate alla pesca costiera locale entro sei miglia dalla costa.

Art. 5.

*Misure tecniche successive all'interruzione temporanea*

1. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea, le unità iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Bari che effettuano il fermo obbligatorio, autorizzate allo strascico e/o volante, non esercitano l'attività di pesca nel giorno di venerdì. Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

2. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea, le unità iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Ortona che effettuano il fermo obbligatorio, autorizzate allo strascico e/o volante oltre a non esercitare l'attività di pesca nel giorno di venerdì, devono effettuare un ulteriore giorno di fermo, qualora richiesto dagli armatori, che rappresentino almeno il 60% delle imbarcazioni iscritte nel medesimo compartimento abilitate ai predetti sistemi.

3. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea dell'attività di pesca è disposta l'obbligatoria compilazione di schede di rilevamento per valutare gli effetti dell'intervento sulle risorse biologiche. Le modalità per l'attivazione di tale programma di monitoraggio saranno determinate con successivo decreto del Ministero.

Art. 6.

*Misure sociali di accompagnamento alle interruzioni temporanee*

1. Per l'interruzione temporanea, prevista all'art. 2 del presente decreto, sono corrisposte le misure sociali di accompagnamento, consistenti in:

*a)* erogazione diretta del minimo monetario garantito, previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, a ciascun marittimo che risulti dal ruolino d'equipaggio imbarcato alla data di inizio dell'interruzione tecnica;

*b)* oneri previdenziali ed assistenziali, dovuti per i marittimi di cui alla precedente lettera *a)*, da versare ai relativi istituti di previdenza ed assistenza.

2. Con separato decreto del Ministero sono disciplinate le modalità di attuazione del presente decreto, nonché le procedure di liquidazione delle misure sociali di cui al presente articolo.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 25 luglio 2007

*Il Ministro:* DE CASTRO

*Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2007*
*Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 375*

**07A08469**

DECRETO 26 luglio 2007.

**Modalità di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attività di pesca per l'anno 2007.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto del 25 luglio 2007 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante interventi di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2007;

Considerata la necessità di fissare le modalità di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attività di pesca a strascico e/o volante;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura nella seduta del 19 luglio 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Entro il giorno di inizio dell'interruzione temporanea, effettuata secondo le disposizioni del decreto, devono essere depositati presso gli Uffici marittimi, a cura dell'armatore, i documenti di bordo dell'unità che effettua l'interruzione e, per quelle unità per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.

2. La predetta consegna equivale come domanda per la corresponsione delle misure sociali di accompagnamento di cui all'art. 6 del decreto.

3. Entro tre giorni dall'inizio dell'interruzione temporanea, per le unità dislocate in un porto diverso da quello di iscrizione, l'Autorità marittima presso il cui ufficio sono stati depositati i documenti di bordo, comunica all'Ufficio marittimo d'iscrizione gli estremi di individuazione dell'unità e la data di inizio dell'interruzione temporanea.

4. Al termine del periodo di interruzione temporanea, l'Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione stessa, rilascia, per ciascuna unità, un'attestazione predisposta secondo lo schema in allegato *A*, da cui risulti il periodo di interruzione effettuato.

Art. 2.

1. Effettuata la consegna dei documenti di bordo, di cui all'art. 1, l'unità può essere trasferita in altro porto, per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l'effettuazione di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'Ufficio marittimo presso il quale è iniziata l'interruzione temporanea.

2. L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite le operazioni.

3. L'unità, posta in disarmo per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria in data antecedente l'inizio dell'interruzione e che permane in stato di disarmo durante il periodo d'interruzione, non è ammessa alle misure sociali di accompagnamento di cui al decreto.

Art. 3.

1. Per usufruire dell'opzione di cui all'art. 3, comma 4 del decreto, l'armatore deve presentare, contestualmente alla comunicazione al Capo del Compartimento di iscrizione o all'Autorità marittima del porto di base logistica, apposita autocertificazione attestante l'avvenuto sbarco delle reti per l'esercizio dell'attività a strascico e/o volante.

2. L'Autorità marittima competente procede, entro sette giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, al sigillo delle attrezzature sbarcate.

3. L'opzione di cui al precedente comma 1 comporta la mancata ammissione alle misure sociali di accompagnamento previste dal decreto.

Art. 4.

1. Al fine di conseguire la corresponsione delle misure sociali di cui all'art. 6 del decreto, l'armatore ed i membri dell'equipaggio presentano all'Autorità marittima del porto in cui hanno effettuato l'interruzione tecnica, l'ulteriore documentazione redatta secondo gli schemi in allegato al presente decreto.

2. La predetta documentazione deve pervenire entro venti giorni dal termine del periodo di interruzione temporanea.

3. I membri dell'equipaggio possono presentare la documentazione di cui al precedente comma:

*a)* personalmente (allegato B1);

*b)* tramite le cooperative di pesca o loro consorzi, limitatamente ai propri soci (allegato B2);

*c)* tramite il rilascio di mandato di assistenza e rappresentanza ad un ente di patronato con delega per la trattenuta delle quote sindacali alle organizzazioni sindacali dei lavoratori (allegato B3).

Art. 5.

1. Le misure sociali di cui all'art. 6 del decreto sono corrisposte, per i giorni di interruzione temporanea, a condizione che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:

*a)* la nave sia iscritta nelle matricole o nei registri delle navi minori e galleggianti;

*b)* la nave sia autorizzata all'esercizio della pesca;

*c)* l'armatore sia iscritto nei registri delle imprese di pesca ed abbia osservato tutte le disposizioni previste dal decreto.

Art. 6.

1. Lo sbarco dei membri dell'equipaggio nel periodo di interruzione temporanea, salvo il caso di sbarco volontario o di forza maggiore, comporta la non erogazione all'armatore degli oneri previdenziali ed assistenziali.

2. Nel caso di sbarco volontario o di forza maggiore durante l'interruzione temporanea, le misure sociali al marittimo ed all'armatore sono corrisposte in relazione al numero dei giorni effettivi di imbarco maturati nel periodo di interruzione.

3. Nel caso di sbarco avvenuto prima dell'inizio dell'interruzione temporanea per malattia, infortunio, servizio militare o maternità, per la corresponsione del minimo monetario garantito si applicano le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.

4. Nessuna misura sociale, di cui all'art. 6 del decreto, è corrisposta in relazione al marittimo imbarcato, durante il periodo di interruzione temporanea, come unità aggiuntiva a quelli risultanti imbarcati alla data d'inizio dell'interruzione medesima, fatti salvi i casi di reimbarco di marittimi sbarcati per malattia, infortunio, servizio militare o maternità. In tal caso le misure sociali relative al marittimo reimbarcato sono corrisposte per il numero dei giorni effettivi di imbarco maturati nel periodo di interruzione temporanea.

Art. 7.

1. I benefici economici connessi alle misure sociali di cui all'art. 6 del decreto sono fruiti a mezzo di ordine di pagamento emesso dal Servizio amministrativo logistico presso la Direzione Marittima competente, sulla base dei prospetti di liquidazione redatti dalla Capitaneria di Porto nella cui giurisdizione ha sede l'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'unità.

2. Il Servizio amministrativo logistico, presso la Direzione Marittima competente, emette ordini di pagamento singoli o cumulativi in base al decreto di concessione e liquidazione redatto dalla competente Capitaneria di Porto e secondo le richieste degli interessati.

3. Nel caso di pagamento cumulativo, i soggetti giuridici di cui all'art. 4, comma 3, lettera *b)* del presente decreto, devono provvedere, entro sette giorni dalla data di disponibilità delle somme, al pagamento agli interessati delle somme ad essi singolarmente spettanti, dandone comunicazione alla competente Capitaneria di Porto trasmettendo idonea documentazione contabile amministrativa ovvero le relative buste paga. Per quanto riguarda la modalità di pagamento di cui all'art. 4, comma 3, lettera *c)* del presente decreto, il medesimo Servizio amministrativo logistico provvede al pagamento ai singoli interessati per l'importo al netto della quota associativa sindacale e al pagamento in un'unica soluzione dell'importo corrispondente alla sommatoria delle singole quote associative sindacali in favore di ciascuna organizzazione sindacale nazionale.

4. Gli ordini di pagamento di cui al precedente comma 1 sono disposti, preferibilmente, a mezzo di accreditamento in conto corrente bancario o postale indicati dal richiedente o tramite assegno circolare.

5. Avverso i provvedimenti adottati dalle Capitanerie di Porto sono ammessi i mezzi di impugnativa previsti dalle leggi vigenti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 26 luglio 2007

*Il direttore generale:* ABATE

---

ALLEGATO *A*

Alla Capitaneria di Porto di ........................................

La sottoscritta ditta ...................... con sede in ...................... via ........................................................................................... codice fiscale .......................... e partita I.V.A. n. .........................

iscritta al n. ............................... del registro delle imprese di pesca di ................................ armatrice del M/p ................................. numero UE ........................... iscritto al numero ........................... dei R.N.M.G. di ......................................................................

dichiara, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:

di aver effettuato l'interruzione temporanea dal ....... al ....... ;

di possedere i requisiti previsti dal decreto ministeriale concernente le modalità di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attività di pesca;

di impegnarsi a versare, alle scadenze previste di legge, gli oneri previdenziali e assistenziali dovuti per i membri dell'equipaggio.

La sottoscritta ditta dichiara, altresì, che alla data di inizio dell'interruzione temporanea risultano imbarcati i sottoindicati marittimi per i quali chiede il pagamento limitatamente al periodo di interruzione, dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali (*).

| Cognome, nome e qualifica | Codice fiscale | Euro |
|---|---|---|
| a) | | |
| b) | | |
| c) | | |

La sottoscritta ditta chiede, altresì, che le predette somme vengano accreditate sul conto corrente n. .............. intestato a ............ presso la Banca ................................. sede di ................................ codice ABI ............................ codice CAB ............................ (**).

La sottoscritta ditta consente, inoltre, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Lì, .................. / .................. / Firma .................

Visto, si attesta che il predetto motopeschereccio ha dato inizio all'interruzione temporanea in data ...................... / ...................... e che i predetti marittimi erano regolarmente imbarcati.

Lì, .................... / .................... /

Timbro e firma
dell'autorità marittima
.................................................

---

(*) L'armatore, se membro dell'equipaggio, deve indicare il suo nominativo anche nell'elenco degli imbarcati.

(**) Lo schema di domanda sarà opportunamente adeguato dal richiedente nel caso in cui scelga altre modalità di accreditamento (assegno circolare, accreditamento su conto corrente postale).

ALLEGATO *B1*

Alla Capitaneria di Porto di ......................................

Il sottoscritto (cognome e nome) ..............................................
nato a ....................... provincia di ....................... il ....../....../......
e residente ........................... in via ............................ n..............,
codice fiscale (da indicare obbligatoriamente) .................................
imbarcato con la qualifica ...................... sul M/p ...................... ,
numero UE ..........................., iscritto al numero ..........................
del R.N.M.G. di .............. chiede, in relazione a n. .............. giorni di effettivo imbarco che maturerà nel periodo di interruzione temporanea, la corresponsione del minimo monetario garantito previsto dal C.C.N.L. vigente.

Il sottoscritto (cognome e nome) .............................................. chiede altresì che la predetta somma venga accreditata sul conto corrente n. .................................... intestato a ..................................
presso la banca ................................. sede di ...............................
codice ABI ............................. codice CAB .............................. (*).

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Lì, .................... / .................... /

Firma .................................................

(*) Lo schema di domanda sarà opportunamente adeguato dal richiedente nel caso in cui scelga altre modalità di accreditamento (assegno circolare, accredito sul conto corrente postale).

ALLEGATO *B2*

Alla Capitaneria di Porto di ......................................

Per il tramite di (*) ....................................................................

Il sottoscritto (cognome e nome) ..............................................
nato a .................. provincia di .................. il ......./........../.........
codice fiscale (da indicare obbligatoriamente) .................................
imbarcato con la qualifica ..................................................................
sul M/p .................................. numero UE ...................................
iscritto al numero ........................ del R.N.M.G. di .......................
chiede, in relazione a n. ........................ giorni di effettivo imbarco che maturerà nel periodo di interruzione tecnica, la corresponsione del minimo monetario garantito previsto dal C.C.N.L. vigente.

Il sottoscritto (cognome e nome) .............................................. chiede altresì che la predetta somma venga accreditata sul conto corrente n. .................................... intestato a ..................................
presso la banca ................................. sede di ...............................
codice ABI ............................ codice CAB ............................ (**).

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Lì, .................... / .................... /

Firma .................................................

(*) Indicare la cooperativa di pesca o il consorzio scelto come tramite per la presentazione dell'istanza.

(**) Lo schema di domanda sarà opportunamente adeguato dal richiedente nel caso in cui scelga altre modalità di accreditamento (assegno circolare, accredito sul conto corrente postale).

ALLEGATO *B3*

Alla Capitaneria di Porto di ......................................

Per il tramite di (*) ....................................................................

Il sottoscritto (cognome e nome) ..............................................
nato a .................. provincia di .................. il ........./........./........
codice fiscale (da indicare obbligatoriamente) .................................
imbarcato con la qualifica di ...................... sul M/p .....................
numero UE ........................... iscritto al numero ...........................
dei R.N.M.G. di ............. chiede, in relazione a n. ............. giorni di effettivo imbarco che maturerà nel periodo di interruzione tecnica, la corresponsione del minimo monetario garantito previsto dal C.C.N.L. vigente.

*Mandato di assistenza e rappresentanza.*

Il sottoscritto (cognome e nome) ..............................................
delega il patronato ..........................................................................
a rappresentarlo ed assisterlo gratuitamente per lo svolgimento della pratica relativa alle misure sociali d'accompagnamento all'interruzione temporanea della pesca.

Inoltre, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, consente il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità del presente mandato e degli scopi statutari del patronato.

*Modalità di pagamento* (**).

Assegno circolare .....................................................................

Accredito sul conto corrente bancario .....................................

Accredito sul conto corrente postale ........................................

*Delega per la trattenuta delle quote sindacali.*

Il sottoscritto (cognome e nome) ..............................................
autorizza il Centro amministrativo unificato di ...............................
ad effettuare, sulla somma spettante a titolo di minimo monetario in base alla domanda di corresponsione delle misure sociali d'accompagnamento all'interruzione tecnica della pesca, la trattenuta di euro ................................. a titolo di quota associativa da versare alla seguente organizzazione sindacale.

Lì, .................... / .................... /

Firma .................................................

Timbro del patronato e firma dell'operatore autorizzato a ricevere il mandato ...............................................................................

Timbro e firma dell'organizzazione sindacale ...........................

(*) Indicare l'ente di patronato scelto come tramite per la presentazione dell'istanza.

(**) Specificare, in corrispondenza della modalità di pagamento prescelta, i dati necessari per l'esecuzione dell'operazione di accreditamento.

**07A08470**

DECRETO 26 settembre 2007.

**Conferimento al Consorzio tutela «Lugana» DOC dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC dei vini «Lugana».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 agosto 2006, concernente la vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 4 agosto 2006 che consente, nelle more della riforma strutturale del sistema dei controlli, di poter autorizzare i Consorzi di tutela per i relativi vini DO, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dai citati decreti ministeriali 29 maggio 2001 e 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967 e successive modificazioni, con il quale è stato rispettivamente approvato e modificato il disciplinare di produzione della DOC dei vini «Lugana»;

Vista la richiesta presentata, ai sensi del citato decreto 4 agosto 2006, dal Consorzio tutela Lugana DOC, con sede in Sirmione (Brescia), via Marconi 2, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19, della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto 29 maggio 2001 nei confronti della DOC dei vini «Lugana», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 12 giugno 2007 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e del rappresentante della regione Lombardia;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Lombardia sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 12 giugno 2007;

Visto altresì il parere favorevole espresso dalla regione Veneto con nota n. 521665 del 21 settembre 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.), in particolare il disposto di cui all'art. 11, comma 2, secondo il quale l'istruttoria in corso, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, delle domande già presentate ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 4 agosto 2006 continua con la procedura di cui al decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visto il decreto 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, del prospetto tariffario e la determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, recante disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto 4 agosto 2006 e dell'art. 11, comma 2, del citato decreto 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio tutela Lugana DOC, con sede in Sirmione (Brescia), via Marconi 2, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC dei vini «Lugana», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato dei vini DOC «Lugana», di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC

«Lugana» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

*a)* le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Lugana» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

*b)* preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato competenti per territorio di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

*c)* le regioni, le province e le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.: in particolare le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato possono delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Lugana», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

*d)* le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri le fascette stampate dall'Istituto Poligrafico dello Stato attestanti l'avvenuto controllo e recanti la numerazione progressiva, secondo il modello approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In alternativa, è consentito, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, l'utilizzo del lotto — di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al predetto soggetto autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Lugana», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, e dalle regioni Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 e dell'art. 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2006, fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione ha la validità di un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto 29 marzo 2007 richiamato nelle premesse, e comporta per il Consorzio autorizzato:

l'obbligo di provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007, all'adeguamento del piano dei controlli e del prospetto tariffario, conformemente agli schemi approvati con il predetto decreto dirigenziale;

l'obbligo del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto.

2. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2007

*Il direttore generale*: LA TORRE

**07A08471**

DECRETO 26 settembre 2007.

**Conferimento al Consorzio tutela vini d'Acqui dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOCG dei vini «Brachetto d'Acqui» o «Acqui».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 agosto 2006, concernente la vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 4 agosto 2006 che consente, nelle more della riforma strutturale del sistema dei controlli, di poter autorizzare i Consorzi di tutela per i relativi vini DO, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dai citati decreti ministeriali 29 maggio 2001 e 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole e forestali 24 aprile 1996 e successive modifiche con il quale è stato approvato il vigente disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Brachetto d'Acqui» o «Acqui»;

Vista la richiesta presentata, ai sensi del citato decreto 4 agosto 2006, dal Consorzio tutela vini d'Acqui, con sede in Acqui Terme (Alessandria), Piazza Levi 7, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19, della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto 29 maggio 2001 nei confronti della DOCG dei vini «Brachetto d'Acqui» o «Acqui», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 24 luglio 2007 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e del rappresentante della regione Piemonte;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Piemonte sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 24 luglio 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.), in particolare il disposto di cui all'art. 11, comma 2, secondo il quale l'istruttoria in corso, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, delle domande già presentate ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 4 agosto 2006 continua con la procedura di cui al decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visto il decreto 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, del prospetto tariffario e la determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, recante disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto 4 agosto 2006 e dell'art. 11, comma 2, del citato decreto 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio tutela vini d'Acqui, con sede in Acqui Terme (Alessandria), Piazza Levi 7, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOCG dei vini «Brachetto d'Acqui» o «Acqui», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela vini d'Acqui, di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOCG «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

*a)* la regione, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOCG «Bra-

chetto d'Acqui» o «Acqui» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

*b)* preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le camere di commercio, I.A.A. competenti per territorio di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOCG in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

*c)* la regione, la provincia e le camere di commercio, I.A.A. competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.: in particolare le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato possono delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOCG «Brachetto d'Acqui» o «Acqui», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

*d)* le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a cinque litri le fascette sostitutive dei contrassegni di Stato rilasciate dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOCG «Brachetto d'Acqui» o «Acqui», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, e dalla regione Piemonte, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 e dell'art. 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2006, fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione ha la validità di un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto 29 marzo 2007 richiamato nelle premesse, e comporta per il Consorzio autorizzato:

l'obbligo di provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007, all'adeguamento del piano dei controlli e del prospetto tariffario, conformemente agli schemi approvati con il predetto decreto dirigenziale;

l'obbligo del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto.

2. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2007

*Il direttore generale*: LA TORRE

**07A08472**

DECRETO 26 settembre 2007.

**Revoca della protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame di Varzi», registrata con regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indica-

zioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 23 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 192 del 17 agosto 2004 con il quale alla denominazione di origine protetta «Salame di Varzi» è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione;

Vista la nota n. 018793 del 18 luglio 2007, con la quale la Commissione europea - Direzione generale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, ha comunicato l'intenzione di rigettare la domanda di modifica del disciplinare di produzione denominazione di origine protetta «Salame di Varzi»;

Vista la nota datata 12 settembre 2007, con la quale il Consorzio di tutela del «Salame di Varzi», quale soggetto promotore il riconoscimento, con sede in Varzi (Pavia), piazza Umberto I n. 9, chiede che venga ritirata presso i competenti uffici della Comunità europea l'istanza di modifica del disciplinare di produzione denominazione di origine protetta «Salame di Varzi»;

Vista la nota protocollo n. 15384 del 12 settembre 2007, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di ritiro della modifica del disciplinare di produzione denominazione di origine protetta «Salame di Varzi»;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

*Articolo unico*

La protezione transitoria accordata a livello nazionale, con decreto 23 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 192 del 17 agosto 2004, al disciplinare di produzione modificato della denominazione di origine protetta «Salame di Varzi», è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nella Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2007

*Il direttore generale:* LA TORRE

**07A08513**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 12 settembre 2007.

**Riconoscimento, alla prof.ssa Waltraud Mair, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla prof.ssa Waltraud Mair, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sottoindicato, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Visto, in relazione al disposto dell'art. 12, comma 8, del più volte citato decreto legislativo n. 115/1992, il precedente provvedimento di riconoscimento, prot. n. 8809, del 3 ottobre 2006, avente per oggetto titoli identici;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione, diploma di istruzione superiore «Staatliches Lehrbefähigungszeugnis Instrumental (Gesangs) Pädagogik für Gitarre», conseguito in Austria il 4 luglio 1996, presso il «Tiroler Landeskonservatorium» in Innsbuck, posseduto dalla cittadina italiana Waltraud Mair, nata a Brunico (Bolzano) il 18 agosto 1968, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

31/A - educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

32/A - educazione musicale nella scuola media;

77/A - strumento musicale nella scuola media - chitarra.

Roma, 12 settembre 2007

*Il direttore generale:* DUTTO

**07A08361**

DECRETO 12 settembre 2007.

**Riconoscimento, al prof. Daniele Miracapillo, di titolo di formazione acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dal prof. Miracapillo Daniele, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessato è abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 14 settembre 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale datato 9 ottobre 2006 (prot. n. 9103) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota prot. n. 5612 del 28 agosto 2007, con la quale l'ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha fatto conoscere l'esito favorevole delle misure compensative superate (prova attitudinale);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: laurea in «Filosofia» conseguita l'8 aprile 1999 presso l'Università degli studi di Milano;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Postgraduate certificate in education» rilasciato dalla London Metropolitan University in data 20 luglio 2004; Certificati QTS «Qualified Teacher Status» n. 03/50437 rilasciato il 1° agosto 2004 e «Induction» rilasciato il 1° luglio 2005 dal General Teaching Council for England, posseduto dal cittadino italiano Miracapillo Daniele, nato a Lecco il 13 giugno 1974, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, è titolo di abilitazione all'esercizio dalla professione di docente nella scuola primaria.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 12 settembre 2007

*Il direttore generale:* DUTTO

**07A08362**

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 maggio 2007.

**Approvazione dell'elenco dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.** (Decreto n. 730/Ric).

### IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO VI
DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recente: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Vista la Circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico Gruppo di Lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Visto il decreto direttoriale n. 2298/Ric. del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006, che, nell'assegnare a favore degli interventi previsti dal citato art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, la somma di € 42.089.309,59, prevede altresì il mantenimento delle economie verificatesi sugli stanziamenti assegnati nell'anno precedente;

Visto il decreto dirigenziale n. 2531/Ric. del 28 novembre 2006, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 2910/Ric. del 21 dicembre 2006, con il quale è stato approvato un secondo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal Gruppo di lavoro e completata nelle sedute del 21 marzo, del 4 aprile e del 18 aprile 2007 sulla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/1998;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2006, alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la residua disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei predetti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2006, formato secondo le modalità indicate nello stesso art. 14, comma 2, e allegato al presente decreto di cui forma parte integrante.

2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a euro 8.971.097,80, di cui € 116.810,26 nella forma del contributo nella spesa e € 8.854.287,54 nella forma del credito d'imposta, gravano sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse, sezioni aree depresse.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; dello stesso è data comunicazione agli interessati.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonché, ove necessario, della certificazione antimafia.

Roma, 3 maggio 2007

*Il dirigente:* COBIS

*Registrato alla Corte di conti il 17 agosto 2007*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 140*

ALLEGATO

## Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

| DIM. / AREA OP. | DATA DOMANDA (DM) | | RAGIONE SOCIALE | AGEV. / N° | Cod.Fisc / P. IVA / COMUNE / PROVINCIA | Contributo Spesa | Credito d'imposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMI | 05/05/2006 | 10.00.06.171 | LABORATORI ARCHA S.R.L | Assunzione | 01115340505 | 10.329,14 | 41.316,54 |
| | | | | | PISA | | |
| Depressa | | 31794 | | 2 | PI | | |
| PMI | 05/05/2006 | 10.00.06.171 | RALC ITALIA SRL | Contratto | 01965600305 | | 206.582,76 |
| | | | | | SAN GIORGIO DI NOGARO | | |
| Depressa | | 32106 | | 1 | UD | | |
| PMI | 05/05/2006 | 10.00.06.171 | POLIELIT SRL | Contratto | 03436850261 | | 60.000,00 |
| | | | | | CHIARANO | | |
| Depressa | | 34188 | | 1 | TV | | |
| PMI | 05/05/2006 | 10.00.06.171 | EIDON - RICERCA SVILUPPO DOCUMENTAZIONE S.P.A. | Contratto | 00618340301 | | 206.582,76 |
| | | | | | UDINE | | |
| Depressa | | 33841 | | 1 | UD | | |
| PMI | 05/05/2006 | 10.00.06.187 | ASTOLFI S.P.A. | Assunzione | 00780250551 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| | | | | | TERNI | | |
| Depressa | | 29645 | | 4 | TR | | |
| PMI | 05/05/2006 | 10.00.06.187 | MEGA REVIEW | Contratto | 02190580486 | | 122.500,00 |
| | | | | | FIRENZE | | |
| Depressa | | 32984 | | 1 | FI | | |
| PMI | 05/05/2006 | 10.00.06.515 | D`ANDREA GIANCARLO | Contratto | 00318700937 | | 182.500,00 |
| | | | | | SAN GIORGIO DELLA RICHI | | |
| Depressa | | 33143 | | 1 | PN | | |
| PMI | 05/05/2006 | 10.00.06.515 | BIOFUTURA SRL | Contratto | 02831660275 | | 150.000,00 |
| | | | | | GORIZIA | | |
| Depressa | | 32643 | | 1 | GO | | |
| PMI | 05/05/2006 | 10.00.06.515 | S.A.S. STAMPERIA OLONIA DI MAURO MIELE & C. | Contratto | 00216960120 | | 206.582,76 |
| | | | | | GORLA MINORE | | |
| Depressa | | 32159 | | 1 | VA | | |
| PMI | 05/05/2006 | 10.00.07.281 | MO.M.A. S.R.L. - MODELLI MATEMATICI ED APPLICAZIONI | Contratto | 02235350648 | | 75.000,00 |
| | | | | | MERCATO SAN SEVERINO | | |
| Depressa | | 34275 | | 1 | SA | | |
| PMI | 05/05/2006 | 10.00.07.437 | INDUSTRIE FRACCHIOLLA SRL | Assunzione | 04936100728 | 5.164,57 | 20.658,27 |
| | | | | | ADELFIA | | |
| Depressa | | 34145 | | 1 | BA | | |
| PMI | 05/05/2006 | 10.00.07.687 | SO.TE.CO.SOCIETA' TESSUTI COAGULATI SPA | Contratto | 00142320316 | | 193.500,00 |
| | | | | | SAVOGNA D'ISONZO | | |
| Depressa | | 34129 | | 1 | GO | | |
| PMI | 05/05/2006 | 10.00.07.687 | EUROVAM SRL | Contratto | 02013950262 | | 175.000,00 |
| | | | | | ANNONE VENETO | | |
| Depressa | | 34551 | | 1 | VE | | |
| PMI | 05/05/2006 | 10.00.07.734 | MEDIATECH S.R.L. | Contratto | 02766720540 | | 145.000,00 |
| | | | | | FOLIGNO | | |
| Depressa | | 30038 | | 1 | PG | | |
| PMI | 05/05/2006 | 10.00.07.843 | TAB TECHNOLOGY S.R.L. | Assunzione | 01629880764 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| | | | | | CASERTA | | |
| Depressa | | 33033 | | 4 | CE | | |
| PMI | 05/05/2006 | 10.00.07.859 | EIDON - RICERCA SVILUPPO DOCUMENTAZIONE S.P.A. | Borsa | 00618340301 | | 15.000,00 |
| | | | | | UDINE | | |
| Depressa | | 33921 | | 1 | UD | | |
| PMI | 05/05/2006 | 10.00.07.921 | PREXIS SRL | Contratto | 00927820571 | | 200.000,00 |
| | | | | | RIETI | | |
| Depressa | | 33944 | | 1 | RI | | |
| PMI | 05/05/2006 | 10.00.07.937 | SOLUZIONI AZIENDALI S.R.L. | Contratto | 02303810549 | | 180.000,00 |
| | | | | | CITTA' DI CASTELLO | | |
| Depressa | | 33083 | | 1 | PG | | |
| PMI | 05/05/2006 | 10.00.08.281 | CIGIESSE S.R.L. | Contratto | 01587070358 | | 200.000,00 |
| | | | | | CORREGGIO | | |
| Depressa | | 32629 | | 1 | RE | | |
| PMI | 05/05/2006 | 10.00.08.343 | GESAN SRL | Assunzione | 06693080639 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| | | | | | CASAGIOVE | | |
| Depressa | | 32104 | | 4 | CE | | |

| DIM. / AREA OP. | DATA DOMANDA (DM) | RAGIONE SOCIALE | AGEV. / N° | Cod.Fisc / P. IVA / COMUNE / PROVINCIA | Contributo Spesa | Credito d'imposta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMI / Depressa | 05/05/2006 10.00.08.374 / 30810 | CINELLI COLOMBINI STEFANO | Contratto / 1 | 00921430526 / MONTALCINO / SI | | 200.000,00 |
| PMI / Depressa | 05/05/2006 10.00.08.484 / 29651 | S.A.M.M.O. | Contratto / 1 | 00659940407 / CESENA / FC | | 200.000,00 |
| PMI / Depressa | 05/05/2006 10.00.08.656 / 30028 | RIGONI DI ASIAGO S.P.A. | Contratto / 1 | 02648130249 / ASIAGO / VI | | 206.582,76 |
| PMI / Depressa | 05/05/2006 10.00.08.702 / 34000 | BLUE ENGINEERING SRL | Contratto / 1 | 06791840017 / RIVOLI / TO | | 205.000,00 |
| PMI / Depressa | 05/05/2006 10.00.08.749 / 31717 | MASPE S.R.L. | Contratto / 1 | 00475650024 / VALDUGGIA / VC | | 200.000,00 |
| PMI / Depressa | 05/05/2006 10.00.08.749 / 33395 | POLY PREFABBRICATI S.R.L. | Contratto / 1 | 02371940541 / SAN GIUSTINO / PG | | 206.500,00 |
| PMI / Depressa | 05/05/2006 10.00.08.859 / 31417 | RA.RI LIVORNO S.R.L. | Contratto / 1 | 01020620496 / LIVORNO / LI | | 200.000,00 |
| PMI / Depressa | 05/05/2006 10.00.08.890 / 31883 | E.M.C. S.R.L. | Contratto / 1 | 02141480547 / CITTA' DI CASTELLO / PG | | 206.500,00 |
| PMI / Depressa | 05/05/2006 10.00.09.187 / 33537 | E.B.C. S.R.L. | Assunzione / 3 | 01623800768 / POTENZA / PZ | 15.493,70 | 61.974,82 |
| PMI / Depressa | 05/05/2006 10.00.09.218 / 31987 | G.F. GLOBAL SERVICES | Assunzione / 1 | 03842830758 / LECCE / LE | 5.164,57 | 20.658,27 |
| PMI / Depressa | 05/05/2006 10.00.09.218 / 31356 | GM SRL | Contratto / 1 | 02497010658 / ANGRI / SA | | 206.500,00 |
| PMI / Depressa | 05/05/2006 10.00.09.515 / 32362 | S.T.B. S.P.A. | Contratto / 1 | 03029940362 / NONANTOLA / MO | | 200.000,00 |
| PMI / Depressa | 05/05/2006 10.00.09.531 / 30685 | UNI.RA S.R.L. | Contratto / 2 | 00922620497 / CECINA / LI | | 200.000,00 |
| PMI / Depressa | 05/05/2006 10.00.09.593 / 31266 | GALILEO S.R.L. | Contratto / 1 | 01820860359 / REGGIO NELL'EMILIA / RE | | 102.500,00 |
| PMI / Depressa | 05/05/2006 10.00.09.640 / 32573 | SICURVIE SRL | Contratto / 1 | 05079470489 / SCANDICCI / FI | | 200.000,00 |
| PMI / Depressa | 05/05/2006 10.00.09.640 / 32090 | S.T.F. S.R.L. | Contratto / 1 | 01651690446 / MONTEPRANDONE / AP | | 206.000,00 |
| PMI / Depressa | 05/05/2006 10.00.09.656 / 32535 | NUOVA SIMONELLI SRL | Contratto / 2 | 00663660439 / BELFORTE DEL CHIENTI / MC | | 100.000,00 |
| PMI / Depressa | 05/05/2006 10.00.09.656 / 31257 | RACOF S.R.L. | Contratto / 1 | 01151810353 / TRAVERSETOLO / PR | | 205.000,00 |
| PMI / Depressa | 05/05/2006 10.00.09.702 / 30862 | PLAST MEC P.V.C. S.P.A. | Contratto / 1 | 02299140240 / BARBARANO VICENTINO / VI | | 206.500,00 |
| PMI / Depressa | 05/05/2006 10.00.09.734 / 33367 | FABRIANO FILTER MEDIA SPA | Contratto / 1 | 02068610423 / SASSOFERRATO / AN | | 200.000,00 |

| DIM.<br>AREA OP. | DATA<br>DOMANDA (DM) | | RAGIONE SOCIALE | AGEV.<br>N° | Cod.Fisc / P. IVA<br>COMUNE<br>PROVINCIA | Contributo Spesa | Credito d'imposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMI<br>Depressa | 05/05/2006 | 10.00.09.859<br>33914 | STILE PAVIMENTI LEGNO S.P.A. | Contratto<br>1 | 00320410541<br>CITTA' DI CASTELLO<br>PG | | 136.000,00 |
| PMI<br>Depressa | 05/05/2006 | 10.00.09.874<br>33232 | TECNOSEAL SRL | Contratto<br>1 | 01108110535<br>GROSSETO<br>GR | | 206.500,00 |
| PMI<br>Depressa | 05/05/2006 | 10.00.09.874<br>33434 | CASA DI CURA PRIVATA POLISPECIALISTICA SANT'ELENA S.P.A. | Contratto<br>1 | 02971360165<br>QUARTU SANT'ELENA<br>CA | | 206.582,76 |
| PMI<br>Depressa | 05/05/2006 | 10.00.09.968<br>33372 | VEPACK SRL | Contratto<br>2 | 01321410506<br>PONTEDERA<br>PI | | 205.000,00 |
| PMI<br>Depressa | 05/05/2006 | 10.00.10.109<br>31816 | WELDING WIRE MACHINERIES SRL | Contratto<br>1 | 03275780280<br>CONSELVE<br>PD | | 206.500,00 |
| PMI<br>Depressa | 05/05/2006 | 10.00.10.109<br>31925 | VIGILANZA MASSAFRA | Contratto<br>1 | 02490160732<br>MASSAFRA<br>TA | | 156.500,00 |
| PMI<br>Depressa | 05/05/2006 | 10.00.10.202<br>31906 | S.M.R.E. ENGINEERING S.N.C. | Contratto<br>1 | 02477950543<br>MONTONE<br>PG | | 106.500,00 |
| PMI<br>Depressa | 05/05/2006 | 10.00.10.421<br>32970 | PARTENA S.P.A. | Contratto<br>1 | 00565150372<br>CARPI<br>MO | | 200.000,00 |
| PMI<br>Depressa | 05/05/2006 | 10.00.10.765<br>33636 | POLYPROJECT SRL | Borsa<br>1 | 01498671211<br>NAPOLI<br>NA | | 33.300,00 |
| PMI<br>Depressa | 05/05/2006 | 10.00.10.874<br>33517 | ASIU S.P.A. | Contratto<br>1 | 01261000499<br>PIOMBINO<br>LI | | 180.000,00 |
| PMI<br>Depressa | 05/05/2006 | 10.00.11.077<br>32318 | FONTE AZZURRINA S.P.A. | Contratto<br>1 | 01042080463<br>CAREGGINE<br>LU | | 105.000,00 |
| PMI<br>Depressa | 05/05/2006 | 10.00.11.140<br>30857 | LEGATORIA UMBRA S.N.C. DI PICCHIETTI STEFANO E C. | Contratto<br>1 | 01793720549<br>BASTIA UMBRA<br>PG | | 206.500,00 |
| PMI<br>Depressa | 05/05/2006 | 10.00.11.234<br>32258 | S.I.C. SOCIETÀ ITALIANO COSTRUZIONI | Contratto<br>1 | 02233500806<br>FROSINONE<br>FR | | 206.500,00 |
| PMI<br>Depressa | 05/05/2006 | 10.00.11.249<br>33929 | AZIENDA MEDITERRANEA SOFTWARE CONSULTING SRL | Assunzione<br>2 | 02554870838<br>MESSINA<br>ME | 10.329,14 | 41.316,54 |
| PMI<br>Depressa | 05/05/2006 | 10.00.11.265<br>29857 | DAL MASCHIO | Contratto<br>1 | 01748700273<br>SALZANO<br>VE | | 206.582,76 |
| PMI<br>Depressa | 05/05/2006 | 10.00.11.265<br>31321 | TTL DI FIORANI & C. SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE | Contratto<br>1 | 01558980361<br>CASTELFRANCO EMILIA<br>MO | | 50.000,00 |
| PMI<br>Depressa | 05/05/2006 | 10.00.11.406<br>33990 | ARGLASS S.R.L. | Contratto<br>1 | 00157500513<br>SANSEPOLCRO<br>AR | | 206.250,00 |
| PMI<br>Depressa | 05/05/2006 | 10.00.11.546<br>32157 | PROMAN | Assunzione<br>2 | 02590830549<br>CORCIANO<br>PG | 10.329,14 | 41.316,54 |
| | | | | | *Totali (€)* | 116.810,26 | 8.854.287,54 |

**07A08366**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 20 settembre 2007.

**Accertamento del periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'Ufficio circoscrizionale di Napoli 1.**

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Il mancato funzionamento dell'Ufficio circoscrizionale di Napoli 1 in data 4 settembre 2007 e l'irregolare funzionamento dello stesso Ufficio in data 5 settembre 2007.

*Motivazioni.*

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, come si evince dalla nota dell'Ufficio del 4 settembre 2007, prot. 1/20077 MANUALE, l'ufficio, a causa di un guasto intervenuto sull'apparecchiatura matrix della sala server, non è stato in grado di fornire servizi all'utenza né di provvedere ad altre attività lavorative.

Con nota del 6 settembre 2007, prot. n. 94621, l'ufficio ha comunicato che il guasto era stato risolto alle ore 12,45 del 5 settembre 2007.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, ai sensi del decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera B, con nota n. 698 del 12 settembre 2007, ha espresso parere favorevole all'emanazione del presente provvedimento in quanto la causa dell'evento non è riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio.

*Riferimenti normativi.*

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera B.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 20 settembre 2007

*Il direttore regionale:* SPAZIANI

**07A08389**

## AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 1° ottobre 2007.

**Istituzione ed attivazione dell'Ufficio delle dogane di Venezia.**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000, coordinato con le modifiche approvate nella seduta del Comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. 12202/UDR del 23 marzo 2007 della Direzione regionale per il Veneto relativa, fra l'altro, alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di Venezia;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

*Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Venezia*

A far data dall'11 ottobre 2007 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Venezia, dipendente dalla Direzione regionale per il Veneto.

Vengono altresì istituite ed attivate le seguenti sezioni operative territoriali:

Aeroporto Marco Polo di Tessera;

Chioggia;

Interporto;

Portogruaro;

Sezione operativa laboratorio chimico di Venezia.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

la Circoscrizione doganale di Venezia;

l'Ufficio tecnico di finanza di Venezia;

il Laboratorio chimico delle dogane di Venezia;

la Dogana di Venezia 2ª;

la Dogana di Chioggia;

la Sezione doganale Interporto;

la Sezione doganale Marittima;

la Sezione doganale Petroli;

la Sezione doganale di Portogruaro.

L'Ufficio delle dogane di Venezia, che comprende le sezioni di cui al comma 2, ha competenza territoriale sulla provincia di Venezia.

L'Ufficio delle dogane di Venezia assume le competenze della soppressa Circoscrizione doganale di Venezia, del soppresso Ufficio tecnico di finanza di Venezia, della soppressa Sezione doganale Marittima e della soppressa Sezione doganale Petroli.

La Sezione operativa territoriale Aeroporto Marco Polo di Tessera assume le competenze della soppressa Dogana di Venezia 2ª.

La Sezione operativa territoriale di Chioggia assume le competenze della soppressa Dogana di Chioggia.

La Sezione operativa territoriale Interporto assume le competenze della soppressa Sezione doganale Interporto.

La Sezione operativa territoriale di Portogruaro assume le competenze della soppressa Sezione doganale di Portogruaro.

La Sezione operativa laboratorio chimico di Venezia assume le competenze del soppresso Laboratorio chimico delle dogane di Venezia.

Al direttore dell'Ufficio delle dogane di Venezia vengono attribuite le competenze del direttore della soppressa Circoscrizione doganale di Venezia, del direttore del soppresso Ufficio tecnico di finanza di Venezia, del direttore del soppresso Laboratorio chimico delle dogane di Venezia.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane di Venezia è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali, gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'Ufficio delle dogane di Venezia assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed i cassieri delle sezioni operative territoriali di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni del regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle del regolamento di servizio per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 1° ottobre 2007

*Il direttore:* GUAIANA

**07A08573**

## AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 24 settembre 2007.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Lucca.**

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni e dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale del Territorio di Lucca per il giorno 5 settembre 2007.

*Motivazioni.*

L'atto scaturisce dalla seguente circostanza: nella sede di via del Brennero, mercoledì 5 settembre 2007, un'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica ha comportato la mancata apertura dei servizi catastali

dell'Ufficio. La situazione richiede di essere regolarizzata e il direttore regionale è chiamato ad esprimersi in merito.

Con nota dell'Ufficio provinciale del Territorio di Lucca n. 5593 in data 5 settembre 2007, sono stati comunicati la causa e il periodo della mancata apertura dell'Ufficio; la suddetta interruzione può essere considerata come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.

Il Garante del contribuente per la Toscana, con delibera n. 581 in data 19 settembre 2007, ha espresso parere favorevole riguardo al presente atto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Riferimenti normativi.*

Decreto legislativo n. 300/1999;

Decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000;

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 24 settembre 2007

*Il direttore regionale:* ANGIÒ

**07A08574**

# CIRCOLARI

## ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 4 ottobre 2007, n. **27.**

**Decreto 7 marzo 2007, n. 45. Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP.**

*A Tutti gli Enti ed alle Amministrazioni pubbliche*

*Agli Enti erogatori di trattamenti pensionistici*

*e p.c.*

*Alle OO.SS. dei lavoratori attivi e alle OO.SS. dei pensionati*

*Ai Patronati di assistenza anche per il tramite delle Direzioni compartimentali e provinciali dell'Istituto*

*Ai Dirigenti Generali centrali*

*Ai Dirigenti generali compartimentali*

*Ai Coordinatori delle consulenze professionali centrali*

*Ai Dirigenti degli Uffici periferici*

*Premessa.*

Con il decreto 7 marzo 2007, n. 45, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 10 aprile 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 347, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP.

L'ambito nel quale dispone il comma 347 è quello fissato dall'art. 1, comma 245, della legge n. 662/1996, che, com'è noto, ha istituito presso l'INPDAP la Cassa unica del credito per i dipendenti delle amministrazioni statali e degli enti locali, con relativo obbligo di versamento di un contributo a carico dei lavoratori pari allo 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile.

*Soggetti destinatari.*

L'emanato regolamento di attuazione amplia, ai sensi del citato comma 347, l'originaria platea degli iscritti alla Gestione unitaria, di cui alla citata legge n. 662/1996 e trova applicazione nei confronti dei:

*a)* pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dell'INPDAP.

*b)* dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP.

Sono esclusi i pensionati i quali siano stati collocati in pensione in data successiva a quella di formale privatizzazione dell'amministrazione di appartenenza (es. Poste, Ferrovie, Coni, etc.), ad eccezione di coloro che all'atto della privatizzazione dell'ente datore di lavoro hanno mantenuto l'iscrizione ad una delle Casse pensionistiche gestite da questo Istituto e l'iscrizione in attività di servizio al Fondo Credito.

Sono iscritti al Fondo Credito i dipendenti da Enti pubblici assunti con contratto a tempo determinato, che possono fruire di cessioni del quinto estinguibili nell'arco di durata della vigenza contrattuale, così come disposto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950.

Sono, inoltre, iscritti obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 463/1998, gli Ufficiali del Ministero della difesa transitati nella posizione di ausiliaria, mentre i sottufficiali dello stesso Ministero, nella posizione di ausiliaria e con trattamento provvisorio di pensione a carico del suddetto Dicastero, rientrano tra i soggetti di cui all'art. 1, lettera a, del decreto ministeriale n. 45/2007.

*Modalità di adesione:*

I dipendenti in servizio ed i pensionati, come individuati dall'art. 1 del decreto ministeriale n. 45/2007, vengono iscritti di diritto, ai sensi del successivo art. 2 del citato decreto, alla Gestione unitaria di cui alla legge n. 662/1996 a decorrere dal 1° novembre 2007, qualora entro il 31 ottobre 2007 non abbiano manifestato la propria volontà contraria.

È comunque fatta salva in capo ai soggetti aderenti la possibilità di recedere dall'iscrizione entro il termine di sei mesi dal pagamento del primo contributo alla Cassa, e cioè entro il mese di maggio 2008.

Decorso il previsto termine del 31 ottobre p.v. e l'ulteriore periodo di sei mesi per l'esercizio della facoltà di recesso l'iscrizione al Fondo è definitiva.

I dipendenti iscritti ai sensi dell'art. 1, lettera *b)*, del decreto ministeriale n. 45/2007, che non hanno esercitato la facoltà di recesso prevista dall'art. 2, dello stesso decreto, i quali verranno collocati in quiescenza dopo il 31 ottobre 2007, saranno iscritti alla Gestione unitaria di cui trattasi qualora non abbiano manifestato esplicita volontà di non adesione all'atto del collocamento a riposo. Tali soggetti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto n. 45/2007, possono recedere dall'iscrizione entro il termine di sei mesi dal pagamento della prima mensilità di pensione sulla quale è stata applicata la ritenuta di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 45/2007.

Il personale assunto dagli Enti e dalle Amministrazioni pubbliche, viene invitato dalla propria Amministrazione ad esprimere l'eventuale manifestazione di volontà di non adesione al momento dell'assunzione. Tale personale conserva il diritto di recesso entro i sei mesi dalla prima trattenuta sulla retribuzione prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale n. 45/2007.

La facoltà di recesso non spetta ai dipendenti pubblici, iscritti ai fini pensionistici e/o previdenziali alle Casse gestite da questo Istituto e quindi già obbligati all'iscrizione ai sensi dell'art. 1, commi 242, e segg. della legge n. 662/1996. Gli stessi sono chiamati dalle proprie Amministrazioni ad esprimere l'eventuale manifestazione di volontà di non adesione al momento del collocamento a riposo e conservano il diritto di recesso entro sei mesi dal pagamento della prima mensilità di pensione sulla quale è stata applicata la ritenuta di cui al citato art. 3 del decreto ministeriale n. 45/2007.

Per coloro che fruiscono di più trattamenti pensionistici, rientranti nell'ambito di applicazione della normativa in esame, la volontà di non aderire opera per tutti i trattamenti in godimento. La comunicazione di non adesione deve essere trasmessa all'INPDAP se i trattamenti vengono erogati da questo Istituto previdenziale mentre, nel caso di pluralità di Istituti erogatori, devono essere prodotte distinte comunicazioni di non adesione dirette a ciascuno degli Istituti interessati.

*Contribuzione.*

La contribuzione è a totale carico dei soggetti aderenti e viene effettuata a cura delle Amministrazioni interessate mediante ritenuta mensile sugli emolumenti corrisposti a decorrere dalla data di iscrizione con versamento sul conto corrente infruttifero n. 21039, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato «INPDAP - Gest. Aut. Prest. Creditizie» e relativa contabilità speciale n. 1011 presso la Banca d'Italia.

Per i versamenti, invece, a favore dei conti di Tesoreria INPDAP può essere utilizzato il bonifico bancario o postale (vedi circolare 15 della Direzione centrale entrate del 19 giugno 2007).

La contribuzione versata non è rimborsabile.

Per i dipendenti in servizio l'iscrizione comporta il versamento di un contributo pari allo 0,35% della retribuzione imponibile di cui al comma 242 della legge n. 662 del 1996, determinata ai sensi dell'art. 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successivo decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

L'aliquota contributiva applicabile ai pensionati è pari allo 0,15% sull'ammontare mensile lordo della pensione.

Nell'ipotesi di soggetti titolari di più pensioni, rientranti nell'ambito di applicazione del decreto ministeriale n. 45/2007, l'aliquota contributiva è applicata su tutti i trattamenti corrisposti, tenuto conto che, in sede di erogazione di prestiti il quinto cedibile va calcolato sul cumulo di detti trattamenti.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 45/2007, nessun contributo è dovuto dai titolari di pensione fino a 600 euro lordi mensili. Tale ultimo importo è adeguato dall'INPDAP prendendo a riferimento le variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

*Adempimenti per le amministrazioni non iscritte.*

Le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, i cui dipendenti e pensionati sono iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP, devono preliminarmente chiedere all'Istituto l'iscrizione al Fondo credito tramite istanza da presentare alla Direzione centrale entrate Ufficio I normativa e contenzioso, indicando il proprio codice fiscale.

Le manifestazioni di volontà di non adesione ed i recessi devono essere presentate dal personale in servizio direttamente all'Amministrazione di appartenenza e per i pensionati all'Ente erogatore del trattamento pensionistico o, nel caso di pluralità di trattamenti, a ciascuno Istituto previdenziale, i quali dovranno provvedere ad effettuare la trattenuta contributiva sugli emolumenti dei soggetti che risulteranno aderenti. Le comunicazioni di non adesione devono essere trasmesse anche all'INPDAP.

Sarà cura delle stesse amministrazioni censire le su menzionate dichiarazioni di non volontà presentate dai propri dipendenti ed inviare successivamente all'INPDAP gli elenchi dei soggetti per il quale ha operato l'iscrizione di diritto.

*Modalità di denuncia.*

Al fine di poter erogare le prestazioni creditizie e sociali connesse al versamento del contributo nella misura dello 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile è necessario acquisire in maniera puntuale i relativi dati.

Per i dipendenti che non abbiano manifestato la non adesione all'iscrizione le amministrazioni e gli enti datori di lavoro dovranno trasmettere i relativi dati tramite la compilazione della Denuncia Mensile Analitica (DMA) di cui all'art. 44 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Tale decreto prevede infatti a decorrere dal 2005 la trasmissione mensile all'INPDAP, in via telematica, da parte dei sostituti di imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui commi 6-*ter* e 6-*quater* (certificazione unica ai fini fiscali e contributivi) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.

Le modalità di compilazione e di trasmissione delle denunce mensili sono contenute nella Circ. n. 59/2004, reperibile sul sito dell'istituto all'indirizzo www.inpdap.gov.it

In particolare nell'ambito dei quadri contenenti le informazioni relative ai periodi e alle retribuzioni (E0 e V1) dovranno essere valorizzati esclusivamente i campi n. 39 «Imponibile Cassa Credito» e n. 40 « Contributi Cassa Credito» oltre a quelli considerati obbligatori (Es. Tipo Impiego e Tipo Servizio).

Per i pensionati di cui al punto *b)* della presente nota, si fa riserva di comunicare le modalità di trasmissione dei dati, da parte degli Enti previdenziali interessati, una volta definito l'opportuno tracciato.

*Prestazioni.*

Le prestazioni fruibili sono suddivise rispettivamente in creditizie e sociali.

1) Prestazioni Creditizie:

*a)* piccoli prestiti: rimborsabili in 12, 24, 36, o 48 mesi concessi in misura pari all'ammontare di una mensilità singola o doppia della pensione o della retribuzione in godimento;

*b)* prestiti pluriennali: erogati direttamente da INPDAP, estinguibili in cinque o dieci anni cedendo una quota di retribuzione o di pensione non superiore ad un quinto;

*c)* prestiti garantiti: erogati da Istituti bancari/finanziari con garanzia Inpdap, riservati ai dipendenti in attività di servizio;

*d)* mutui ipotecari edilizi: finalizzati all'acquisto della prima casa di abitazione ed estinguibili in 10-15-20-25-30 anni.

Per i dipendenti in attività di servizio ed i pensionati è consentita, inoltre, la possibilità di accesso a finanziamenti erogati da Istituti di credito convenzionati, per i quali è prevista anche la garanzia fondorischi da parte dell'Istituto.

Ai fini dell'accesso alle prestazioni creditizie, previste dal decreto ministeriale n. 45/2007, si procederà con le consuete modalità previo accertamento delle ritenute operate nei confronti dei pensionati che presentano istanza.

Per le prestazioni per le quali è prevista una anzianità di iscrizione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950:

*a)* il requisito dell'anzianità è ritenuto sussistente per i pensionati INPDAP, poiché vantano una pregressa anzianità di iscrizione contributiva alla Gestione;

*b)* per i dipendenti ed i pensionati di altri Enti ed Amministrazioni pubbliche l'anzianità può essere valorizzata trattenendo il contributo sulla prestazione creditizia richiesta.

Le Amministrazioni e gli Enti, i cui dipendenti o pensionati fruiscono di prestazioni creditizie a carico della Gestione credito INPDAP, in qualità di amministrazioni terze cedute sono tenute ad effettuare le trattenute mensili sulle retribuzioni o sui ratei mensili di pensione e trasmettere mensilmente all'INPDAP, con la procedura informatica «cartolarizzazione credito», le trattenute nominative effettuate per la restituzione dei crediti accordati secondo modalità operative in fase di definizione che verranno concordate con gli Enti interessati.

2) Prestazioni Sociali:

Concernono la possibilità per i figli degli iscritti, sia in attività di servizio che in quiescenza, di poter fruire di: Borse di studio, frequenza ai master, ammissioni nei convitti e nei centri di vacanze e studio in Italia ed all'estero.

Sono riservati, in particolare, ai pensionati i soggiorni nelle case Albergo di Monte Porzio Catone (Roma) e di Pescara, i soggiorni per brevi periodi presso Hotel convenzionati in zone climatiche, gli interventi assistenziali a favore di coloro i quali risultino affetti dal morbo di Alzheimer, nonché tutte le altre prestazioni creditizie e sociali approvate di volta in volta dal Consiglio di amministrazione dell'istituto.

Le suindicate prestazioni sociali sono fruibili da tutti i pensionati INPDAP, indipendentemente dalla adesione o meno alla gestione unitaria dell'Istituto.

*Adempimenti operativi.*

Le sedi provinciali e territoriali devono inserire le comunicazioni di non adesione già pervenute e quelle che perverranno entro i termini previsti dal decreto utilizzando la maschera inserita nell'applicativo informatico «pagamento pensioni», messo a disposizione della Struttura di progetto per le Applicazioni informative.

Sarà cura della Direzione centrale credito e benefici sociali provvedere all'inserimento di quelle inviate presso la stessa, mentre per quelle inviate dai dipen-

denti Inpdap iscritti presso l'Assicurazione generale obbligatoria sarà cura della Direzione centrale del personale provvedere alla loro lavorazione.

I moduli di non adesione o di recesso sono scaricabili dal sito internet dell'Istituto. Tali moduli vanno riempiti e consegnati (inviati per posta o fax) alla Sede Inpdap provinciale/territoriale che eroga la pensione.

Considerato che i ruoli pensione vengono predisposti generalmente entro il 16 del mese di ottobre, i pensionati che dovessero manifestare la non adesione successivamente a tale data ed entro comunque il 31 ottobre, avranno titolo a vedere rimborsato il contributo trattenuto sul cedolino di pensione nel mese di novembre o successivi.

Le manifestazioni di volontà pervenute da soggetti non iscritti alle casse pensionistiche INPDAP o che percepiscono i trattamenti di quiescenza da altro Istituto erogatore, debbono essere trasmesse alle rispettive Amministrazioni.

*Aspetti organizzativi.*

1) Pensionati che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche INPDAP.

Le istanze di non adesione già presentate devono essere registrate dalle sedi entro il 16 ottobre c.a.

Per quelle che pervengono dal 16 ottobre al 31 ottobre verrà automaticamente effettuata la trattenuta che dovrà essere restituita con l'assegno di pensione del mese successivo/i.

Il recesso opererà dal mese successivo alla presentazione della richiesta e le quote già trattenute non verranno restituite.

2) Dipendenti e Pensionati di enti e amministrazioni pubbliche iscritti ai fini pensionistici presso Enti e gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP che secondo le indicazioni sopra riportate hanno diritto ai benefici in base al decreto ministeriale n. 45/2007.

Le domande di prestazioni creditizie e/o sociali prodotti da tali categorie di iscritti alla Gestione devono pervenire per il tramite delle Amministrazioni o degli Enti previdenziali di appartenenza.

Roma, 4 ottobre 2007

*Il direttore generale:* SANTIAPICHI

**07A08601**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento civile dell'estinzione dell'ente «Oratorio Diocesano di S. Cerbone», in Marciana

Con decreto del Ministero dell'interno in data 10 settembre 2007, viene estinto l'ente «Oratorio Diocesano di S. Cerbone», con sede in Marciana (Livorno).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Diocesi di Massa Marittima-Piombino, con sede in Massa Marittima (Grosseto).

**07A08319**

### Riconoscimento civile dell'estinzione della «Parrocchia di S. Maria», in Atessa

Con decreto del Ministero dell'interno in data 10 settembre 2007, viene estinta la «Parrocchia di S. Maria», con sede in Atessa (Chieti).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla «Parrocchia di S. Leucio», con sede in Atessa (Chieti).

**07A08320**

### Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita SS.mo Sacramento e Rosario», in Cavallermaggiore

Con decreto del Ministero dell'interno in data 10 settembre 2007, viene estinta la «Confraternita SS.mo Sacramento e Rosario», con sede in Cavallermaggiore (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla «Parrocchia S. Maria della Pieve e S. Michele», con sede in Cavallermaggiore (Cuneo).

**07A08321**

### Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita della Beata Vergine della Misericordia», in Montefiore Conca

Con decreto del Ministero dell'interno in data 10 settembre 2007, viene estinta la «Confraternita della Beata Vergine della Misericordia», con sede in Montefiore Conca (Rimini).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

**07A08322**

**Approvazione del trasferimento della sede della Casa di procura Generalizia detta «Villa Loreto» dell'Istituto delle Suore della Presentazione di Maria di Bourg Saint Andeol, in Castel Gandolfo.**

Con decreto del Ministero dell'interno in data 3 settembre 2007, è approvato il trasferimento della sede della Casa di procura Generalizia detta «Villa Loreto» dell'Istituto delle Suore della Presentazione di Maria di Bourg Saint Andeol da Castel Gandolfo (Roma) a Bordighera (Imperia).

**07A08318**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 2 ottobre 2007*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,4165 |
| Yen | 163,92 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Lira cipriota | 0,5842 |
| Corona ceca | 27,495 |
| Corona danese | 7,4546 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira sterlina | 0,69380 |
| Fiorino ungherese | 251,30 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7036 |
| Lira maltese | 0,4293 |
| Zloty polacco | 3,7692 |
| Nuovo leu romeno | 3,3574 |
| Corona svedese | 9,2163 |
| Corona slovacca | 33,955 |
| Franco svizzero | 1,6646 |
| Corona islandese | 87,52 |
| Corona norvegese | 7,6965 |
| Kuna croata | 7,3045 |
| Rublo russo | 35,3250 |
| Nuova lira turca | 1,7126 |
| Dollaro australiano | 1,5972 |
| Dollaro canadese | 1,4122 |
| Yuan cinese | 10,6324 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,9953 |
| Rupia indonesiana | 12876,69 |
| Won sudcoreano | 1294,40 |
| Ringgit malese | 4,8239 |
| Dollaro neozelandese | 1,8619 |
| Peso filippino | 63,544 |
| Dollaro di Singapore | 2,0995 |
| Baht tailandese | 44,969 |
| Rand sudafricano | 9,7728 |

*Cambi del giorno 3 ottobre 2007*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,4195 |
| Yen | 164,86 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Lira cipriota | 0,5842 |
| Corona ceca | 27,592 |
| Corona danese | 7,4544 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira sterlina | 0,69560 |
| Fiorino ungherese | 252,10 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7032 |
| Lira maltese | 0,4293 |
| Zloty polacco | 3,7741 |
| Nuovo leu romeno | 3,3723 |
| Corona svedese | 9,2037 |
| Corona slovacca | 34,229 |
| Franco svizzero | 1,6633 |
| Corona islandese | 87,27 |
| Corona norvegese | 7,6990 |
| Kuna croata | 7,3066 |
| Rublo russo | 35,3600 |
| Nuova lira turca | 1,7121 |
| Dollaro australiano | 1,5960 |
| Dollaro canadese | 1,4131 |
| Yuan cinese | 10,6549 |
| Dollaro di Hong Kong | 11,0115 |
| Rupia indonesiana | 12951,52 |
| Won sudcoreano | 1297,28 |
| Ringgit malese | 4,8426 |
| Dollaro neozelandese | 1,8642 |
| Peso filippino | 63,948 |
| Dollaro di Singapore | 2,1008 |
| Baht tailandese | 44,950 |
| Rand sudafricano | 9,8028 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**07A08599 - 07A08600**

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Duelmint»

*Estratto provvedimento n. 173 del 28 agosto 2007*

Specialità medicinale per uso veterinario DUELMINT, nelle confezioni:

Duelmint 100 siringa graduata da 15 ml - A.I.C. n. 100072014;

Duelmint 40 siringa graduata da 15 ml - A.I.C. n. 100072026;

Duelmint 20 siringa graduata da 15 ml - A.I.C. n. 100072038.

Titolare A.I.C.: Azienda terapeutica italiana A.T.I. S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - via della Libertà n. 1 - codice fiscale n. 00416510287.

Oggetto: variazione tipo I: modifica del periodo di validità del prodotto finito: 1. dopo la prima apertura.

È autorizzata la variazione tipo I della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'inserimento del periodo di validità dopo la prima apertura, pari a ventotto giorni.

Per quanto concerne la validità del medicinale in questione in confezionamento integro e correttamente conservato, resta confermato il periodo pari a 2 anni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne la validità dopo la prima apertura, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A08481**

## Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Gumbovax Plus».

*Provvedimento n. 176 del 4 settembre 2007*

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica GUMBOVAX PLUS nelle confezioni:

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 100158070;

10 flaconi da 2000 dosi - A.I.C. n. 100158029;

1 flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 100158068;

1 flacone da 2000 dosi - A.I.C. n. 100158043;

1 flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 100158056.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: variazione tipo II: trasferimento del sito per il controllo di qualità e rilascio lotti.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, concernente il trasferimento presso il sito produttivo Merial Laboratoire de Porte des Alpes, 99 rue de l'aviation - Saint-Priest, Francia delle operazioni di controllo e rilascio lotti, in sostituzione delle officine attualmente autorizzate.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

*Provvedimento n. 177 del 4 settembre 2007*

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica GUMBOVAX PLUS nelle confezioni:

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 100158070;

10 flaconi da 2000 dosi - A.I.C. n. 100158029;

1 flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 100158068;

1 flacone da 2000 dosi - A.I.C. n. 100158043;

1 flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 100158056.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: variazione tipo II: aggiunta di un sito di produzione per tutte le operazioni di produzione del prodotto finito e relativo confezionamento primario.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, concernente l'aggiunta del sito produttivo Merial Laboratoire de Porte des Alpes, 99 rue de l'aviation - Saint-Priest, Francia per tutte le operazioni produttive del prodotto finito e relativo confezionamento primario, in aggiunta alle officine attualmente autorizzate.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

**07A08482-07A08483**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Reuflogin»

*Estratto provvedimento n. 178 del 4 settembre 2007*

Specialità medicinale per uso veterinario REUFLOGIN soluzione iniettabile per cavalli sportivi, nella confezione:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101597045

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in - Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: modifica della composizione degli eccipienti.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica di composizione qualitativa degli eccipienti.

La composizione ora autorizzata è la seguente:

principi attivi: invariati

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Provvedimento n. 179 del 4 settembre 2007*

Specialità medicinale per uso veterinario REUFLOGIN soluzione iniettabile per cavalli sportivi, nella confezione:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101597045

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto: variazione tipo II: modifica composizione qualitativa del confezionamento primario.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione di tipo II concernente la sostituzione del vetro di tipo I del flacone con vetro tipo II.

Il periodo di validità della specialità medicinale per uso veterinario così modificata rimane invariata.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A08484-07A08485**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Duotech»

*Estratto provvedimento n. 180 del 4 settembre 2007*

Procedura mutuo riconoscimento n. IE/V/0149/001/1B/002

Specialità medicinale per uso veterinario DUOTECH nelle confezioni:

flacone da 1 litro in polietilene - A.I.C. n. 103643019

flacone da 2,5 litri in polietilene - A.I.C. n. 103643021

flacone da 5 litri in polietilene - A.I.C. n. 103643033

2 flaconi da 5 litri in polietilene - A.I.C. n. 103643045

Taniche da 10 litri - A.I.C. n. 103643058

Titolare A.I.C.: Norbrook laboratoires Ltd, Camlough Road, Newry - Irlanda del Nord.

Oggetto: variazione tipo I: modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita.

È autorizzata la variazione tipo I della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'estensione del periodo di validità del prodotto finito da dodici mesi, come attualmente autorizzato, a diciotto mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata

**07A08486**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cobactan DC»

*Estratto provvedimento n. 181 del 4 settembre 2007*

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/148/01/II/02

Specialità medicinale per uso veterinario COBACTAN DC, nelle confezioni:

scatola da 4 siringhe - A.I.C. n. 103706014

scatola da 20 siringhe - A.I.C. n. 103706026

scatola da 60 siringhe - A.I.C. n. 103706038

Titolare A.I.C.: Intervet international B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società: Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n.7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: variazione tipo II: modifica dei tempi di sospensione per il latte.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente la modifica dei tempi di sospensione per il latte, rimanendo invariati i tempi di sospensione per carni e visceri.

Pertanto i tempi di sospensione ora autorizzati sono i seguenti:

carne e frattaglie: 2 giorni

latte: periodo di asciutta superiore a 5 settimane: 24 ore dopo il parto;

periodo di asciutta inferiore o uguale a 5 settimane: 36 giorni dopo il trattamento.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

**07A08487**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Algon»

*Estratto decreto n. 44 dell'11 settembre 2007*

La titolarità del medicinale veterinario: ALGON;

confezioni:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101274013;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101274025.

fino ad ora registrato a nome della società Lisapharma S.p.A. di Erba (Como) è ora trasferita alla società Fort Dodge Animal Health S.p.A. di Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90 e resta autorizzato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;

La produzione continuerà ad essere effettuata presso l'officina Lisapharma S.p.A., Via Licinio n. 11, Erba (Como).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A08498**

## Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Spiramicina 20% liquido Filozoo»

*Estratto decreto n. 46 del 26 settembre 2007*

È sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario SPIRAMICINA 20% liquido Filozoo nelle confezioni:

tanica da 1 kg - A.I.C. n. 102447012;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102447024.

Titolare: società Filozoo Srl, con sede legale e fiscale in Carpi (Modena), Viale del Commercio n. 28/30 - codice fiscale n. 02770840367.

Motivo della sospensione: violazione decreto legislativo n. 193 del 6 aprile 2006, in particolare art. 103, comma 1 lettera *c)* e art. 104, comma 1, lettera *c)*. Il medicinale veterinario non ha la composizione quali/quantitativa autorizzata.

Il medicinale di cui trattasi non può essere più venduto e la società titolare è tenuta a ritirare le confezioni in commercio.

Decorrenza ed efficacia del decreto: immediata.

**07A08480**

## REGIONE TOSCANA

**Attuazione dell'ordinanza n. A/1 del 18 dicembre 2003, dell'ordinanza n. A/6 del 14 giugno 2004 e dell'ordinanza A/16 del 14 gennaio 2005, in relazione al finanziamento dell'intervento di recupero e/o smaltimento dei rifiuti depositati a seguito dell'alluvione in aree private nel comune di Carrara.**

Approvazione ordinanza n. A/51 del 14 settembre 2007.

Il commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003 per gli eccezionali eventi atmosferici nel territorio della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003 e prorogato al 30 settembre 2007 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2007, rende noto:

che con propria ordinanza A/51 del 14 settembre 2007 ha dato attuazione all'ordinanza n. A/1 del 18 dicembre 2003, all'ordinanza n. A/6 del 14 giugno 2004 e all'ordinanza A/16 del 14 gennaio 2005 in relazione al finanziamento dell'intervento di recupero e/o smaltimento dei rifiuti depositati a seguito dell'alluvione in aree private nel comune di Carrara;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://servizi.protezionecivile.toscana.it della regione Toscana, sotto il link «Gestioni commissariali».

**07A08338**

## REGIONE CAMPANIA

**Autorizzazione alla società «Sorgenti S. Stefano S.p.a.», alla produzione di acqua minerale «Santo Stefano», in Montesano sulla Marcellana.**

Con decreto dirigenziale n. 50/A.G.C. 12 settore 03 del 14 gennaio 2004, la «Sorgenti S. Stefano S.p.a.» è stata autorizzata, per la produzione e vendita dell'acqua minerale naturale «Santo Stefano», all'utilizzo di una nuova linea di imbottigliamento (L4) e all'utilizzo, oltre dei contenitori già accordati, anche di un contenitore in vetro da cl 75 con chiusura in alluminio Alplast.

**07A08370**



AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-234) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 1 0 0 8 *

€ 1,00